

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

1. Con ricorso del 27.7.2025 – previo reclamo del 7.5.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario – il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto, in data 18 marzo 2025, una comunicazione dell'intermediario convenuto che lo informava dell'imminente revoca di una linea di credito a suo tempo accordata, invitandolo, entro 15 giorni, a ripristinare il saldo positivo, con l'avvertimento che, in difetto, sarebbero state intraprese azioni legali per il recupero del credito. Con successiva lettera dell'11 aprile 2025 l'intermediario gli indicava altresì le modalità con cui effettuare il versamento.

Al riguardo, ha precisato di aver presentato un esposto alla Banca d'Italia e di aver ricevuto riscontro dall'intermediario convenuto, che gli trasmetteva gli estratti conto, a suo dire mai ricevuti negli anni precedenti; il ricorrente provvedeva, così, a saldare immediatamente il debito mediante bonifico alla società di recupero crediti, riconoscendo integralmente le partite debitorie.

Nondimeno, lo stesso ha lamentato gravi irregolarità nella condotta dell'istituto.

Ha affermato, infatti, di aver appreso con sorpresa dell'esistenza della linea di credito attiva a suo nome, da lui mai richiesta né sottoscritta, in assenza di qualsiasi modulo contrattuale, documentazione precontrattuale o informativa ex art. 117 TUB: tale circostanza, a suo avviso, rappresenterebbe una

grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza.

Ha inoltre evidenziato che il conto sarebbe stato bloccato unilateralmente senza preavviso né motivazioni, impedendogli di accedere ai propri dati; e che solo l'11 aprile 2025 veniva a conoscenza di uno scoperto poco superiore a mille euro, aggiungendo che dall'analisi degli estratti conto resi disponibili risulta una serie continuativa di saldi debitori dal 31.12.2021 al 31.03.2025, circostanza che non avrebbe potuto monitorare per l'asserita mancata comunicazione degli stessi.

Tanto premesso, il ricorrente, rilevato che tale gestione avrebbe potuto pregiudicare la sua reputazione creditizia, con il rischio di segnalazioni indebite presso la Centrale dei Rischi o i SIC (CRIF, Experian, CTC), ha chiesto l'accertamento della responsabilità dell'intermediario e il riconoscimento di un risarcimento per i danni patrimoniali subiti in conseguenza di una gestione, a suo giudizio, disattenta, non trasparente e lesiva dei propri diritti.

2. Si è costituito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, ha evidenziato parte resistente che il rapporto oggetto di ricorso è stato regolarmente aperto, in data 6/11/2010, su richiesta del cliente, il quale ha sottoscritto il modulo di apertura del conto corrente (n. *691), comprensivo della sezione relativa alla concessione del fido. Tale circostanza risulta comprovata dalla documentazione contrattuale firmata, che costituisce piena prova della volontà negoziale, prodotta in atti.

Ha anche precisato che in data 6/12/2024 inviava al cliente comunicazione di recesso unilaterale, con raccomandata debitamente ricevuta in data 22/3/2025. In data 18/3/2025 provvedeva altresì a inviare al cliente comunicazione di revoca fido invitandolo a rientrare del fido accordato entro 15 giorni. Il cliente presentava, quindi, reclamo ed esposto a Banca d'Italia, sostenendo che tale rapporto risultava chiuso cinque anni prima e che pertanto la richiesta dell'intermediario era infondata e tardiva (cfr. all. d alle controdeduzioni).

L'intermediario provvedeva a riscontrare il cliente in data 12/6/2025, chiarendo che dalla lettura dell'esposto si evinceva come le osservazioni dell'esponente si fondassero su un equivoco di base: la comunicazione relativa alla revoca del fido e la precedente comunicazione di recesso unilaterale dal rapporto non si riferivano a un precedente conto corrente (chiuso in data 10/11/2020), come ritenuto dal ricorrente: bensì ad altro conto corrente (numero *691), rispetto al quale l'intermediario aveva per l'appunto esercitato il diritto di recesso e la revoca del fido.

Così chiarito il contesto fattuale di riferimento, l'intermediario ha poi evidenziato, nel merito della vicenda, che il rapporto rilevante per la controversia (conto corrente n. *691) era gestito in modalità *on line*, come previsto dalle condizioni contrattuali, e che gli estratti conto sono stati costantemente messi a disposizione nell'area riservata del cliente, accessibile tramite credenziali personali (non era infatti previsto l'invio cartaceo, salvo esplicita richiesta, che nel caso di specie non risulta pervenuta).

Ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale è stato comunicato formalmente con congruo preavviso, conformemente alle condizioni generali e alla normativa applicabile (e che il rapporto è stato chiuso solo dopo il rientro dello scoperto, senza alcun blocco arbitrario delle operazioni).

Quanto sopra premesso, l'intermediario convenuto ha quindi sostenuto di avere operato nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, ritenendo del tutto infondate le doglianze sollevate. Quanto alla richiesta di risarcimento, ha anche osservato, comunque, che non è stata fornita alcuna prova del danno né del nesso causale, come richiesto dall'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Analogamente, la domanda di risarcimento per danno morale è priva di evidenze probatorie e non può essere accolta.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha sostanzialmente insistito nelle proprie richieste, domandando, altresì, "eventuale rettifica della segnalazione in Centrale Rischi e la rimozione di ogni segnalazione

pregiudizievole derivante dalla stessa”. Controreplicando, parte resistente ha evidenziato che l’importo del fido concesso risulta chiaramente indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di apertura del conto corrente; e che tale contratto, comprensivo dei relativi allegati, è stato regolarmente sottoscritto dal cliente, come da documentazione versata in atti.

Quanto, poi, alla richiesta di rettifica dei dati eventualmente censiti nelle banche dati creditizie, ha evidenziato che la richiesta è stata formulata solo in sede di repliche e, pertanto, è da considerarsi comunque inammissibile.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che la richiesta di apertura del fido – negata dal ricorrente – risulta, invece, effettivamente far parte della documentazione contrattuale (cfr. pag. 3 del modulo di apertura conto, sottoscritto dal ricorrente e prodotto in atti, nel quale risulta barrata con una “X” la sezione relativa alla richiesta di apertura del fido); inoltre, il documento di sintesi (anch’esso prodotto in atti e che il ricorrente dichiara di aver ricevuto) reca anch’esso indicazione dell’importo (euro 1.500,00) del fido accordato.

È anche emerso, poi, che gli estratti conto sono stati regolarmente messi a disposizione nell’area riservata del cliente, accessibile mediante credenziali personali: da tali estratti risultava l’esistenza del fido concesso e del suo costo.

Per come documentato in atti, in data 6/12/2024, l’intermediario ha comunicato formalmente al cliente, con congruo preavviso, il recesso unilaterale dal contratto di conto corrente, conformemente alle condizioni generali e alla normativa applicabile. Inoltre, secondo la ricostruzione dell’intermediario, non contestata dal ricorrente, il rapporto è stato chiuso in data 12/9/2025, dopo che il cliente ha provveduto a rientrare dello sconfinco esistente sul conto, nel rispetto del termine di due mesi contrattualmente previsto.

Infine, la richiesta di cancellazione di eventuali segnalazioni del nominativo del cliente presso le banche dati creditizie non è supportata da alcuna documentazione e, in ogni caso, risulta formulata in maniera espressa solo in sede di repliche.

6. Per quanto sopra precisato, ritiene il Collegio che nessuna violazione addebitabile all’intermediario possa ritenersi sussistente, né risulta in alcun modo documentato, peraltro, alcun pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale a carico del ricorrente.

Ne consegue, quindi, che la domanda da quest’ultimo proposta non può trovare accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE